

## STATUTO

**Art. 1 - E' costituita l'Associazione "L'Albero della Vita ETS"** (in precedenza Onlus), con sede in Roma (RM), alla Via Emilio Longoni, 25. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore che ne costituisce peculiare segno distintivo e che verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo dell'Associazione.

L'Associazione può stabilire anche sedi secondarie in altri centri.

**Art. 2 -** L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea dei soci può deliberarne lo scioglimento anticipato.

**Art. 3 -** L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità previste nell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 ed in particolare:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratui-

ta di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

**1) Interventi e servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie (di cui alla lettera a dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);**

In questi ambiti di intervento si svolge attualmente la preminente attività dell'ente. L'Associazione "L'Albero della Vita ETS" infatti favorisce la socializzazione e l'integrazione delle persone portatrici di handicap e delle persone più deboli ed in difficoltà, quali gli anziani. In collaborazione con qualificati professionisti del settore offre : consulenza e assistenza diretta in ambito previdenziale, consulenza fiscale e assistenza legale.

**2) Organizzazione e gestione di attività culturali (di cui alla lettera i dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);**

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, si propone, altresì, di promuovere una cultura contro le discriminazioni, di essere punto e centro di riferimento di una cultura seria, capace di tradursi in forma di vita educata e rispettosa di sé e degli altri, di proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e di porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, che possono trovare nelle attività dell'associazione un sollievo al proprio di-

saggio. Allo scopo l'Associazione organizza conferenze, incontri tematici, eventi musicali ed artistici.

**3) Beneficenza (di cui alla lettera u dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);**

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, propone di organizzare eventi di raccolta fondi i cui incassi potranno essere devoluti in favore delle famiglie di persone con disabilità. Promuove la raccolta di indumenti nuovi e usati che, periodicamente, distribuisce ad altre associazioni operanti specificamente nel settore. Provvede, in determinati periodi dell'anno (festività natalizie e pasquali) alla distribuzione di buoni pasto per persone e famiglie in situazione di indigenza o grave difficoltà economica.

L'Associazione è apolitica, apartitica, laica ed aconfessionale. L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzativa e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari o dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soste-

nitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione, inoltre, non potrà svolgere attività in contrasto con il decreto legislativo istitutivo degli Enti del Terzo Settore e sue successive modificazioni.

**Art. 4** - L'Associazione può aderire ed associarsi ad altre organizzazioni locali, Nazionali, extranazionali o internazionali, purché compatibili con le sue finalità. Le modalità di adesione e di consociazione, sono disposte dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà altresì collaborare con altri enti che perseguano le medesime finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei sopra richiamati settori previsti all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017.

**Art. 5** - L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### **DEI SOCI**

**Art. 6** - I Soci, il cui numero è illimitato, si dividono nelle seguenti categorie :

- 1) Socio Fondatore;
- 2) Socio Onorario;
- 3) Socio Benemerito;

4) Socio Sostenitore;

5) Socio Ordinario;

6) Socio Agevolato.

Oltre alle suddette categorie è prevista la figura del semplice simpatizzante. I soci fondatori rimangono nell'associazione perennemente.

**Art. 7** - Sono soci fondatori tutti coloro che risultano firmatari dell'atto di costituzione.

Il socio Fondatore versa un contributo annuo non inferiore a EURO 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00).

Il mancato versamento, dopo sei mesi, produce la sospensione dalla qualifica di Fondatore.

Sono Soci Onorari tutti coloro che (persone o enti) vengono cooptati allo scopo di dare lustro e onore all'Associazione o che abbiano acquisito meriti speciali nei confronti dell'Associazione o contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla vita dell'Associazione, la quale, riconoscendo, li include a titolo gratuito nell'albo speciale di Socio onorario.

I soci onorari hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali, ma qualora lo desiderino, e nella misura che vogliano, possono versare dei contributi all'Associazione.

Sono soci Benemeriti tutti coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione con un contributo annuo non inferiore a Euro 100,00 (diconsi Euro cento/00).

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione con un contributo annuo non inferiore a Euro 100,00 (diconsi Euro cento/00).

Sono soci ordinari tutti coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione con un contributo annuo

non inferiore a Euro 20,00 (diconsi Euro venti/00). Sono soci Agevolati gli studenti che abbiano compiuto diciotto anni, e fino alla prima laurea, e tutti coloro che vengono considerati (ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo) di condizioni economiche non floride. I soci Agevolati versano un contributo annuo non inferiore a Euro 15,00 (diconsi Euro quindici/00).

Sono Simpatizzanti tutti coloro che usano dell'associazione, senza volere comunque sposarne le finalità, essi sono assoggettati al versamento di un contributo annuo non inferiore a Euro 10,00 (diconsi Euro dieci/00).

**Art. 8 - I Soci hanno tutti uguali diritti.**

L'esercizio dei diritti di socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o dallo statuto/Regolamento.

**Art. 9** - Ogni socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ed ha diritto di candidarsi, se maggiorenne, per gli organi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà

avvenire con le seguenti modalità:

- Consultazione della documentazione presso lo studio del commercialista incaricato;
- Consultazione tramite invio della stessa via pec.

**Art. 10** - E' dovere di ogni Socio, a qualunque categoria egli appartenga, adoperarsi a beneficio dell'Associazione, in tutti i modi e con tutti i mezzi leciti e consentiti.

**Art. 11** - Per i soci appartenenti alla stessa famiglia sono previste particolari quote associative.

**Art. 12** - All'Associazione possono aderire, oltre ai Fondatori, di cui all'art.11, coloro che sono residenti in Italia e che ne fanno domanda scritta dichiarando di volersi assoggettare all'osservanza del presente Statuto e, interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

**Art. 13** - L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 15.

**Art. 14** - L'ammissione di ogni socio, è approvata e stabilita in prima istanza dal Presidente dell'Associazione e, successivamente, qualora questi lo ritenga opportuno, ratificata dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione ordinaria successiva alla data della domanda d'iscrizione.

**Art. 15** - L'Associazione può rifiutarsi di accogliere la domanda d'iscrizione a Socio Ordinario, Agevolato, o a semplice Simpatizzante ove lo ritenga opportuno nel superiore interesse e buon nome del Sodalizio. In caso di rigetto della domanda il Presidente deve motivare la sua decisione, se questa è confermata dal Consiglio Direttivo e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

**Art.16** - L'Associato può sempre recedere dall'Associazione, ma nelle modalità e nei limiti fissati dal presente statuto. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Diversamente il recedente è tenuto al pagamento della prima rata della quota associativa successiva alla data di presentazione della lettera di recesso

**Art.17** - La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità nei versamenti delle quote associative, prolungata per oltre un anno; per manifesta volontà risultante da atto scritto;
- b) per indegnità;
- c) per interdizione, inabilitazione o condanna definitiva per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) per espulsione;
- e) per decesso.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.



**Art. 18** - Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi preposti. A tal fine hanno anche il dovere di consultare la bacheca della sede. I soci sono tenuti anche a rispettare, come si conviene a persone civili, la sede sociale.

**Art. 19** - Vanno decisamente perseguitati ai fini della coesione del gruppo e alla stabilità dell'Associazione, la calunnia e la ingiustificata denigrazione dei Soci.

**Art. 20** - In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio al buon nome, agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, i provvedimenti disciplinari da applicarsi sono: il richiamo semplice, la diffida, la ammonizione scritta, la sospensione temporanea e la espulsione.

**Art. 21** - L'espulsione di un associato non può essere deliberata che per gravi motivi.

**Art. 22** - Contro il provvedimento di espulsione, il socio interessato può ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea deliberante, ma ha tre mesi di tempo, dal giorno in ciò gli è stata notificata la delibera per ricorrere all'autorità giudiziaria.

**Art. 23** - La notifica di cui all'art. precedente può essere fatta con lettera raccomandata postale o con lettera raccomandata a mano e con affissione all'albo.

**Art. 24** - In caso di espulsione o di recesso spontaneo dalla qualifica di Socio, non si ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione nè si può chiedere il

rimborso delle rate versate, neppure in parte

**Art.25** - Entrate e Patrimonio dell'Associazione:

- dai proventi del tesseramento;
- da sovvenzioni, contributi ed elargizioni provenienti dagli stessi soci
- da persone ed Enti interessati all'attuazione delle finalità statuarie o proporzionali al periodo di appartenenza all'Associazione tra tutti coloro che risulteranno associati;
- dai proventi delle attività previste dal presente statuto e delle manifestazioni;
- dai proventi dai redditi prodotti dal patrimonio sociale. Le eventuali eccedenze delle entrate sulle spese sostenute per il raggiungimento degli scopi sociali sono destinate ad alimentare il patrimonio sociale.

**Art.26** - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dalle donazioni, dai lasciti, dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione da quanto detto al precedente art.25 e da ogni altro tipo di entrata possibile.

**Art.27** - Le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione. I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio, il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità dell'Associazione.

**Art.28** - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Art.29** - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea stessa, ad opera dei liquidatori, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. l.gs. 3 luglio 2017 n. 117.

**Art.30** - L'anno sociale e quello finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile. Nei documenti del bilancio di esercizio il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

**Art.31** - Il bilancio d'esercizio ed - ove predisposto - il bilancio sociale devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile, ma nei 15 giorni precedenti alla seduta, essi devono essere messi a disposizione dei soci perché possano consultarli e prepararne osservazioni o proposte alternative.

#### **ORGANI SOCIALI**

**Art. 32** - Gli Organi Sociali sono:

- 1) Assemblea dei Soci;
- 2) Consiglio Direttivo;
- 3) Presidente dell'Associazione;
- 4) Vice Presidente dell'Associazione.

#### **DELL 'ASSEMBLEA**

**Art. 33** - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, l'assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto d'intervento e di voto, che abbiano sottoscritto l'atto di adesione da almeno 90 giorni (novanta). Tale limite di tempo non si applica per i primi 90 giorni di vita dell'Associazione. Per i soci minorenni il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel

libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) si pronuncia, su istanza dell'interessato, in caso di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;

f) delibera sul ricorso proposto, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, dall'associato dichiarato escluso;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa o del Presidente o del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo o di almeno un terzo dei soci, non oltre trenta giorni dalla richiesta.

a) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

**Art. 34** - -La convocazione dell'Assemblea ha luogo mediante affissione nella sede dell'Associazione nonché nei luoghi dove l'Associazione esercita l'attività stabile e continuativa almeno quindici giorni prima della data fissata, e comunque, mediante l'invio dell'avviso a mezzo postale, mail o Pec da effettuarsi otto giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere oltre l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà l'assemblea, l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano: presenti tutti gli amministratori e gli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla fine dell'anno sociale in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per

l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa o del Presidente o del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo o di almeno un terzo dei soci, non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e dell'Organo di Controllo vengono fatte a scrutinio segreto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Vice Presidente o da persona nominata dall'Assemblea stessa.

Delle riunioni di assemblea si redige il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**



**Art. 35** - Il consiglio direttivo è composto da un numero di persone che va da un minimo di 3 ad un massimo di 7; dal Presidente dell'Associazione dal vice Presidente, dal Segretario dell'Associazione e da quattro consiglieri. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

**Art. 36** - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 1 volta all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviata 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

**Art. 37** - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto entro 60 giorni e comunicarla all'interessato;

- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- ratificare, dov'è previsto, i provvedimenti presi dal Presidente;

stabilire le quote annuali delle varie categorie dei soci;

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consigliere, che per tre volte e senza giustificato motivo non interviene alla riunione del Consiglio è considerato dimissionario ed al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.

Il Consiglio Direttivo può delegare adempimenti e compiti particolari e specifici ad una o più persone interne o esterne all'associazione. Il Consiglio Direttivo determina l'affiliazione di altre associazioni aventi gli stessi fini.

#### **DEL PRESIDENTE**

**Art. 38** - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente ha la responsabilità dell'Associazione, la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Egli può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività specifiche sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e può tenere presso di sé tutti libri e i registri dell'Associazione.

**Art. 39** - Al Presidente spettano i poteri per l'attuazione completa delle finalità statutarie dell'Associazione nonché per l'ordinaria amministrazione e per quant'altro previsto dal presente statuto.

**Art. 40** - Il Presidente: presiede di diritto il Consiglio Direttivo; convoca il consiglio direttivo e l'Assemblea.

**Art. 41** - Il Presidente accoglie o rigetta le domande di iscrizione all'Associazione e, quando lo ritenga opportuno, ne chiede la ratifica al consiglio Direttivo.

**Art. 42** - Il Presidente ha in affidamento il pa-

trimonio sociale e provvede:

- 1) all'attuazione dei fini istituzionali ed amministrativi;
- 2) agli adempimenti urgenti ed inderogabili salvo la ratifica del consiglio Direttivo o dell'Assemblea, per i casi delegati in cui la legge lo richiede;
- 3) cura la riscossione di eventuali elargizioni e contributi da parte di enti Pubblici e Privati.

**Art. 43** - Il Presidente ha anche la facoltà di compiere in prima istanza tutti gli atti propri del consiglio Direttivo e dell'Assemblea, fatta sempre salva la ratifica degli stessi che dovrà necessariamente avvenire nella prima seduta successiva alla data dell'atto adottato dal Presidente, pena la decadenza dell'atto stesso.

#### **DEL VICE PRESIDENTE**

**Art. 44** - Il vice Presidente viene nominato, autonomamente dal Presidente. La nomina di regola è per tre anni, ma può essere fatta per un periodo inferiore, però solo nel caso in cui tale periodo minore venga esplicitamente indicato contestualmente all'atto di nomina. Eccezionalmente, la nomina può essere revocata, per gravi e impellenti motivi. In ogni caso il vice Presidente cessa delle proprie funzioni nel momento in cui chi lo ha nominato cessa della sue.

#### **DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 45** - Nei casi previsti dalla Legge, ovvero quando sia opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo ed a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del cod. civ..

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

#### **DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**ART. 46** - Nei casi previsti dalla Legge, ovvero quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **DISPOSIZIONI COMUNI INERENTI GLI ORGANI SOCIALI**

**Art. 47** - La durata delle cariche è triennale subordinata alla qualità di socio. Ogni socio può essere rieletto alla carica precedentemente occupata. Alla surroga del Presidente dell'Associazione si procede con nuove elezioni. Alla surroga di tutti gli Altri eletti si procede ricorrendo ai primi dei non eletti, ove possibile, altrimenti a nuove elezioni.

**Art. 48** - Gli incarichi non sono retribuiti, ma le spese sostenute nell'interesse e per conto dell'associazione sono rimborsabili.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 49** - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, con riferimento alle norme civilistiche in materia di enti del Terzo Settore (ed in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il Dlgs. 3 luglio 2017 n.

117 e successive modifiche ed integrazioni) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

#### **CLAUSOLA SOSPENSIVA**

**Art. 50** - Le modifiche apportate al presente Statuto avranno efficacia immediata ad eccezione degli articoli 1 - 2 - 3 e 34 che entreranno in vigore a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo.

L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'operatività del RUNTS, l'associazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS e ad applicare le norme dello statuto previgente sotto riportate:

**"Art. 1** - E' costituita l'Associazione "L'Albero della Vita - Onlus", con sede in Roma (RM), alla Via dei Berio 226, per la Formazione, istruzione e Tutela dei diritti civili e delle attività ad esse connesse.

**Art. 2** - L'Albero della Vita - Onlus, è una li-



bera Associazione di fatto, apolitica, regolata a norma del Titolo II, Capo III, articoli 35 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997 e successive modifiche. L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 3** - L'Associazione non ha scopo di lucro, si pone come esclusivo perseguimento quello della finalità di solidarietà sociale da attuarsi nei seguenti settori :

- a) Formazione;
- b) Istruzione;
- c) Tutela dei diritti Civili.

L'Associazione in particolare ha come scopo primario di attuare e perseguire nella forma più ampia e completa, la socializzazione e l'integrazione delle persone portatrici di handicap. Le finalità solidaristiche sono correlate alle condizioni di obiettivo svantaggio dei destinatari ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 460 /1997 e successive modifiche.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

In particolare L'Associazione si prefigge :

- di essere punto e centro di riferimento di una cultura seria, capace di tradursi in forma di vita educata e rispettosa di sé e degli altri;
- di proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali;
- di porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, dove

possono trovare nelle attività dell'associazione un sollievo al proprio disagio.

**Art.34** - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea stessa, ad opera dei liquidatori, a favore di altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.